



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
 PROVINCIA B T

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. <u>109</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>6 / 11 / 2015</u></p>	<p>Oggetto: Convenzione tra Civica Amministrazione di Trani e Tribunale di Trani.</p>
---	---

L'anno Duemilaquindici, il giorno 6 del mese di novembre, alle ore 15,45, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO - PRESIDENTE	x	
BOLOGNA	Ing. Raffaella	ASSESSORE	x	
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
DE BIASE	Rag. Angelomichele	ASSESSORE	x	
DE MICHELE	Dott. Giuseppe	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Dott. Felice	ASSESSORE	x	
DISTASO	Prof.ssa Grazia	ASSESSORE	x	
TEMPESTA	Avv. Giuseppe	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott. Carlo Casalino

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 8

Assessori, ed assenti n. Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO E CONSIDERATO CHE:

L'art.186 del C.d.S. " Guida sotto l'influenza dell'alcol" al comma 9 bis e l'art. 187 del C.d.S. " Guida in stato di alterazione psico-fisica per l'uso di sostanze stupefacenti" al comma 8 bis prevedono che la pena detentiva e pecuniaria, per le relative infrazioni, può essere sostituita con quella di lavoro di pubblica utilità da svolgere con le modalità di cui all'art.54 del D.Lgs. n.274/2000;

VISTO:

L'art.2 co.1 del Decreto Ministeriale 26/03/2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6 del D.Lgs. 274/2000, che stabilisce che l'attività non retribuita a favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni e gli Enti presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Il lavoro di pubblica utilità consiste nell'attività non retribuita a favore della collettività e può essere svolto nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, dell'assistenza sociale a persone bisognose, di tutela ambientale e del patrimonio storico- monumentale- culturale.

La durata sarà stabilita dal giudice, fino ad un massimo di sei mesi, mentre l'articolazione oraria giornaliera verrà proposta dall'amministrazione e accolta dal giudice;

DAL MOMENTO CHE:

Questa Amministrazione può attivare una convenzione con il Ministero della Giustizia per impiegare i soggetti di cui trattasi presso i Settori " Lavori Pubblici", " Servizi Sociali" e " Cultura ed Istruzione";

CHE:

Il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.

Il Comune di Trani rientra tra gli enti indicati nell'art.54 del D.Lgs. 274/2000 per l'attivazione di tale intervento.

L'Amministrazione può promuovere questo strumento presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, al fine di una massima capillare diffusione dello stesso.

PERTANTO con la sottoscrizione di tale convenzione, i cittadini residenti in Trani citati a giudizio o condannati per guida in stato di ebbrezza, potranno chiedere direttamente, o per il tramite del proprio avvocato difensore, la conversione della pena detentiva o pecuniaria in prestazione di Lavoro di Pubblica Utilità.

La convenzione con il Tribunale permetterà, a chi sarà ammesso al beneficio , di ottenere:

- la dichiarazione di estinzione del reato,
- la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente
- la revoca della confisca del veicolo sequestrato.

La richiesta di ammissione al beneficio del Lavoro di Pubblica Utilità, può essere presentata se in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residente nel Comune di Trani oppure essere soggetto alla competenza del Tribunale di Trani;
- non avere mai beneficiato della sostituzione della pena in lavoro di pubblica utilità;

- non essere stato coinvolto in alcun incidente, in occasione della contestazione per guida in stato di ebbrezza,
- non aver subito contestazioni in merito alle violazioni in materia di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

RITENUTO di esprimere il proprio indirizzo per la sottoscrizione di una convenzione della durata di anni tre con il tribunale di Trani per l'attivazione del servizio sopra descritto;

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, in atti, espresso dalla dirigente di 1ª Area dott.ssa C. Navach, in data 29/10/2015,

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti a carico del bilancio comunale,

AD unanimità di voti, resi in modo palese;

D E L I B E R A

1. Dare mandato agli uffici competenti attivato il servizio sopra descritto;
2. Approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione con il Tribunale di Trani;

dopo di che

LA GIUNTA COMUNALE

Dichiara con successiva e separata votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art.134 c.4 del D.Lgs. n.267/2000.



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Valore Civile

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI
DELL'ART. 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000, N. 274, DELL'ART.2 DEL DECRETO
MINISTERIALE 26 MARZO 2001 E DELLA LEGGE N.67 DEL 28 APRILE 2014**

Premesso

- che, a norma dell'art. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata - da ultimo - introdotta con Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza stradale;
- che l'art. 2, comma 1, del Decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che la legge n.67/14 prevede, per l'istituto della "messa alla prova", prestazioni non retribuite in favore della collettività;
- che il Ministero della Giustizia con l'atto in premessa citato ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

TRA

Il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Bortone, Presidente del Tribunale di Trani, giusta la delega di cui in premessa e l'Amministrazione Comunale di Trani in persona del Sindaco Avv. Amedeo Bottaro, domiciliato per la carica presso la sede di Palazzo di Città,

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

L'Amministrazione Comunale in epigrafe consente che n. 5 (cinque) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa e/o

imputati con sospensione del procedimento penale con "messa alla prova", prestino presso la propria sede la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è di n. 5 unità.

L'Amministrazione Comunale specifica che, presso la propria struttura, l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Supporto diretto e indiretto alle attività a favore delle persone che versano in condizioni di fragilità (bambini, disabili, anziani, persone non autosufficienti, famiglie in difficoltà, persone che vivono condizioni di grave indigenza, donne sole e/o che hanno subito maltrattamenti, eccetera). Tale supporto può essere garantito sia nell'ambito delle attività istituzionali svolte direttamente dalla Amministrazione Comunale tramite proprio personale che nell'ambito delle attività svolte indirettamente da altri enti per conto della Amministrazione Comunale in forza di specifici accordi regolati per legge.

L'inizio del lavoro potrà essere articolato individualmente in relazione alle esigenze delle predette attività da svolgere e in modo tale da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati e degli imputati ammessi alla prova.

Gli orari e giorni di effettivo svolgimento del servizio saranno stabiliti di volta in volta in accordo con l'UEPE e con i soggetti individuati.

Articolo 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna e/o di "messa alla prova" nella quale il giudice, a norma delle leggi a margine indicate, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Articolo 3

L'Amministrazione Comunale che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e degli ammessi alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni:

dott.ssa Gemma Mele
Assistente Sociale
Reperibilità al tel.....dalle ore....alle ore....giorni.....

L'Amministrazione Comunale si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

L'Amministrazione Comunale si impegna altresì a comunicare tempestivamente, attraverso le suddette persone incaricate all'Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna di Bari (Via Demetrio Marin n. 3 - telefono: 080/5010434 - mail: uepe.bari@giustizia.it) qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti presso di sé; si impegna inoltre a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte del personale incaricato dal predetto Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna.

L'Amministrazione Comunale si impegna altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell'Ufficio Locale dell'Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme citate.

Articolo 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Amministrazione Comunale si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati/imputati con "messa alla Prova", curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Amministrazione Comunale si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Amministrazione Comunale l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Articolo 5

E' fatto divieto all'Amministrazione Comunale di corrispondere ai condannati/imputati con messa alla prova una retribuzione in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Articolo 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati/imputati con messa alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Al termine dell'attività di I.P.U. l'Amministrazione Comunale si impegna ad inviare tempestivamente una relazione conclusiva all'Ufficio locale dell'Esecuzione Penale Esterna, in modo che lo stesso ne riferisca al Giudice.

Articolo 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Articolo 8

La presente convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dall'1 gennaio 2016.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli atti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché:

all'Ufficio Locale dell'Esecuzione Penale Esterna;

al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali;

al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Giudiziaria Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna.

Trani li


**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TRANI
DELL'ASSOCIAZIONE**

IL PRESIDENTE

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carlo Casalino



IL SINDACO

Avv. Amedeo Bottaro

N° 6283 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:


26 NOV 2015

è affissa all'albo Pretorio dal 11 NOV 2015 al _____ per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani,

11 NOV 2015



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carlo Casalino

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)



è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

11 NOV 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carlo Casalino